



# Città di Randazzo

VIII e IX Settore  
LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SANZIONATORIA N. 13 DEL 15 MAG. 2018

## IL CAPO SETTORE

- **VISTA** la prat. n. 24/2015 concessione edilizia n. 42 del 21/10/2015, rilasciata da questo comune al sig. Finocchiaro Matteo, relativa ai lavori di ampliamento al piano secondo dell'immobile sito a Randazzo in via Tagliamento n. 41, distinto in catasto al Fg. 54, part. 1307;
- **VISTA** la comunicazione di fine lavori prot n. 8241 del 19/05/2016;
- **VISTA** la Segnalazione Certificata per l'Agibilità del sopraccitato immobile in data 15/09/2017 prot. n. 14624, presentata oltre un anno dalla data di ultimazione lavori, occorre, quindi, applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 464,00 per il periodo di ritardata presentazione graduati dalla determina dirigenziale n. 75 del 09/06/2017;
- **RITENUTO** che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, così come sostituito dal D.L.gs. 222/2016;
- **VISTA** la Determina Dirigenziale n. 75 del 09/06/2017;
- **VISTO** il D.P.R. 380/2001;
- **VISTA** la L.R. 16/2016;
- **VISTO** il Regolamento Edilizio;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 16/01/2018;

## ORDINA

Al sig. FINOCCHIARO Matteo, nato a Randazzo il 01/09/1950 (c.f. FNC MTT 50P01 H175P) ed ivi residente in via Tagliamento n. 41, nella qualità di proprietario del suddetto immobile, il pagamento della sanzione pecuniaria di €. 464,00 determinata ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, così come sostituito dal D.L.gs 222/2016, tramite c.c.p. n. 12751954 intestato al Comune di Randazzo – Servizio di Tesoreria, con la seguente causale: "sanzione pecuniaria art. 24, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001 come sostituito dal D.L.gs. 222/2016 – entro gg. 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento;

## AVVERTE

Che non provvedendo al pagamento nel termine sopra indicato si procederà alla riscossione forzata, come previsto dall'art. 16 Legge 47/85 mediante ingiunzione emessa a norma del T.U. 14/04/1910 m. 639 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni della notificazione, ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 689/81.



Il CAPO SETTORE  
(arch. Aldo Meli)